

Regolamento d'investimento

**per casse di previdenza di Baloise Perspectiva Fondazione collettiva LPP
con investimento patrimoniale proprio**

Edizione gennaio 2023

Regolamento d'investimento

per casse di previdenza di Baloise Perspectiva Fondazione collettiva LPP con investimento patrimoniale proprio

Indice

1. Basi	3
2. Amministrazione del patrimonio	3
3. Obiettivi dell'investimento patrimoniale	3
4. Strategia d'investimento e gruppi d'investimento disponibili	3
5. Esecuzione dell'investimento	4
6. Esercizio dei diritti dei partecipanti agli investimenti in gruppi d'investimento	4
7. Integrazione delle disposizioni mancanti	4
8. Riserva di modifica	4
9. Entrata in vigore	4
Allegato I	5
Allegato II	7
Allegato III	8

Regolamento d'investimento

per casse di previdenza di Baloise Perspectiva Fondazione collettiva LPP con investimento patrimoniale proprio

1. Basi

Il regolamento d'investimento per casse di previdenza con investimento patrimoniale proprio è emanato dal consiglio di fondazione sulla base dell'art. 49a dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) ed è vincolante per gli organi della fondazione, per la persona incaricata dell'amministrazione (denominata in seguito: organo di gestione) ed altre persone e istituzioni incaricate dell'amministrazione patrimoniale.

Il presente regolamento d'investimento stabilisce, nel quadro delle disposizioni di legge, gli obiettivi, i principi e le direttive da osservare nell'investimento e nell'amministrazione del patrimonio investito dalle casse di previdenza sotto la loro stessa responsabilità.

La cassa di previdenza può investire il proprio patrimonio sotto la propria responsabilità solo se questo è espressamente previsto nel contratto di affiliazione.

Per l'investimento del restante patrimonio della fondazione si applica il regolamento d'investimento generale di Baloise Perspectiva Fondazione collettiva LPP.

Questo vale in particolare anche per il patrimonio da attribuire alla cassa di previdenza per quanto riguarda i beneficiari di rendita da essa gestiti autonomamente e quindi per gli accantonamenti e le riserve per le rendite ad essi spettanti (investimento comune nel pool d'investimento delle rendite secondo il regolamento d'investimento generale).

I compiti, le competenze e l'organizzazione sono definiti nel regolamento organizzativo, a meno che il presente regolamento non preveda disposizioni divergenti o integrative.

Il patrimonio iniziale della fondazione e gli eventuali mezzi finanziari separati della fondazione sono investiti secondo le istruzioni del consiglio di fondazione.

Devono essere rispettate tutte le prescrizioni legali in materia d'investimento, in particolare quelle della LPP e della OPP 2, nonché le direttive delle autorità di vigilanza competenti.

2. Amministrazione del patrimonio

2.1 Tutte le persone e le istituzioni incaricate della gestione del patrimonio delle casse e del patrimonio iniziale della fondazione sono tenute a rispettare le disposizioni in materia di integrità e

lealtà nell'amministrazione patrimoniale ai sensi del regolamento organizzativo.

Come amministratori patrimoniali vengono coinvolte solo istituzioni soggette all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) o a un'autorità di vigilanza equivalente.

2.2 L'amministratore patrimoniale della fondazione d'investimento definita nell'allegato III (di seguito amministratore patrimoniale) fa rapporto al comitato investimenti, al consiglio di fondazione, ai comitati di cassa e all'organo di gestione, con cadenza almeno trimestrale, sulle attività d'investimento e sui risultati raggiunti nel periodo precedente per ogni veicolo di investimento, fornendo inoltre una prospettiva.

L'amministratore patrimoniale della fondazione d'investimento mette a disposizione del comitato investimenti, del consiglio di fondazione, dei comitati di cassa e dell'organo di gestione ulteriori informazioni come i conti quotidiani e la pubblicazione del valore netto di inventario, così come la scheda informativa mensile con le cifre rilevanti dei gruppi d'investimento secondo l'allegato III.

L'amministratore patrimoniale verifica quotidianamente il patrimonio d'investimento.

3. Obiettivi dell'investimento patrimoniale

L'obiettivo dell'investimento del patrimonio delle casse è garantire l'adempimento costante degli scopi previdenziali.

L'investimento del patrimonio delle casse deve essere in linea con i rispettivi impegni delle casse di previdenza e della fondazione e quindi anche con la loro capacità di rischio finanziaria e strutturale.

4. Strategia d'investimento e gruppi d'investimento disponibili

Su proposta del comitato investimenti e previo accordo con l'organo di gestione, il consiglio di fondazione determina

- le strategie d'investimento a disposizione delle casse di previdenza,
- i gruppi d'investimento corrispondenti alle strategie d'investimento e a disposizione delle casse di previdenza,
- le riserve di fluttuazione raccomandate a seconda del gruppo d'investimento.

Regolamento d'investimento

per casse di previdenza di Baloise Perspectiva Fondazione collettiva LPP con investimento patrimoniale proprio

I gruppi d'investimento a disposizione delle casse di previdenza e le condizioni quadro sono definiti negli allegati.

5. Esecuzione dell'investimento

5.1 Scelta dei gruppi d'investimento

5.1.1 Il comitato di cassa sceglie per la cassa di previdenza uno dei gruppi d'investimento a disposizione oppure ne pondera più di uno.

5.1.2 Le decisioni d'investimento della cassa di previdenza devono essere messe a verbale e comunicate per iscritto all'organo di gestione.

5.1.3 Il comitato di cassa è responsabile dei rischi risultanti dalle decisioni d'investimento che ha adottato e dalle istruzioni che ha impartito.

5.1.4 Le perdite derivanti dall'investimento del patrimonio della cassa investito sotto la propria responsabilità sono esclusivamente a carico del patrimonio della cassa di previdenza interessata.

5.2 Investimento del patrimonio delle casse

5.2.1 L'investimento del patrimonio delle casse avviene conformemente ai decreti federali vigenti.

5.2.2 Il patrimonio delle casse, fatte salve le liquidità necessarie, viene investito esclusivamente nei gruppi d'investimento definiti nell'allegato III e appartenenti a una fondazione d'investimento, come previsto dall'ordinanza sulle fondazioni d'investimento.

5.2.3 I gruppi d'investimento a disposizione sono gestiti dalla fondazione d'investimento indicata negli allegati al presente regolamento, in base alle disposizioni statutarie e regolamentari vigenti della fondazione. Gli statuti, i regolamenti e le direttive d'investimento della fondazione d'investimento sono parte integrante di questo regolamento d'investimento.

5.2.4 Le liquidità non investite nei gruppi d'investimento vengono mantenute presso la posta o la banca svizzera indicata nell'allegato I. Per questi conti si applicano le rispettive condizioni vigenti presso tale banca o presso la posta.

5.2.5 Gli averi di conto corrente nei confronti dei datori di lavoro sono crediti della fondazione provenienti dai conti correnti riguardanti il traffico pagamenti con i datori di lavoro. Questi sono consentiti nell'ambito del contratto.

5.3 Modifica delle istruzioni d'investimento

Una modifica delle istruzioni d'investimento può essere fatta mensilmente con un preavviso di 10 giorni. Se entro il 15 dicembre non è stata presentata per iscritto alcuna decisione d'investimento all'organo di gestione della fondazione, viene mantenuto anche nell'anno successivo l'investimento della cassa di previdenza finora valido.

6. Esercizio dei diritti dei partecipanti agli investimenti in gruppi d'investimento

I diritti di voto alle assemblee degli investitori delle fondazioni d'investimento sono esercitati dal comitato investimenti, a meno che il comitato di cassa non disponga altrimenti nel caso singolo. Il diritto di voto deve essere esercitato nell'interesse delle persone assicurate. Ulteriori principi riguardanti l'esercizio del diritto di voto sono disciplinati nell'allegato III.

7. Integrazione delle disposizioni mancanti

Nei casi in cui il presente regolamento non prevede nessuna disposizione per particolari questioni o problematiche, il consiglio di fondazione è autorizzato ad adottare una regolamentazione conforme al senso e allo scopo delle prescrizioni giuridiche, statutarie e regolamentari.

8. Riserva di modifica

A norma della legge e degli statuti della fondazione, il consiglio di fondazione ha la facoltà di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento. Le modifiche devono essere presentate per conoscenza all'autorità di vigilanza.

9. Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore al 1° gennaio 2023 e sostituisce tutti i regolamenti d'investimento della fondazione per casse di previdenza con investimento patrimoniale proprio finora validi.

Regolamento d'investimento

per casse di previdenza di Baloise Perspectiva Fondazione collettiva LPP con investimento patrimoniale proprio

Allegato I

Valido dal 1° gennaio 2023

1. Investimenti e gruppi d'investimento ammessi

I valori patrimoniali sono costituiti nel modo seguente:
85–100% quote in fondazioni d'investimento
0–5% investimenti presso il datore di lavoro
0–10% detenzione di liquidità operativa (liquidità)
0–1% altri valori patrimoniali

È consentito investire solo in gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento che investono conformemente agli artt. 54 e 55 OPP 2.

A tale scopo sono disponibili i seguenti gruppi d'investimento della Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali di istituzioni di previdenza (di seguito denominata BAP).

1.1 Gruppo d'investimento LPP Mix 15 Plus I

Il prodotto di previdenza LPP Mix 15 Plus I investe in modo ampiamente diversificato nei mercati finanziari mondiali. In primo piano si trovano investimenti in azioni svizzere, obbligazioni e immobili. Con una quota azionaria strategica del 15% (totale azioni Svizzera e azioni estero), il prodotto è di tipo conservativo.

1.2 Gruppo d'investimento LPP Mix 25 Plus I

Il prodotto di previdenza LPP Mix 25 Plus I investe in modo ampiamente diversificato nei mercati finanziari mondiali. In primo piano si trovano investimenti in azioni svizzere, obbligazioni e immobili. Con una quota azionaria strategica del 25% (totale azioni Svizzera e azioni estero), il prodotto è di tipo equilibrato.

1.3 Gruppo d'investimento LPP Mix 40 Plus I

Il prodotto di previdenza LPP Mix 40 Plus I investe in modo ampiamente diversificato nei mercati finanziari mondiali. In primo piano si trovano investimenti in azioni svizzere, obbligazioni e immobili. Con una quota azionaria strategica del 40% (totale azioni Svizzera e azioni estero), il prodotto è orientato alla crescita.

1.4 Gruppo d'investimento LPP Mix Dynamic Allocation 0 – 40 I

Il veicolo di investimento LPP Mix Dynamic Allocation I investe in modo ampiamente diversificato nei mercati finanziari mondiali. In primo piano si trovano investimenti in obbligazioni in CHF, azioni svizzere e immobili. Il veicolo di investimento LPP Mix Dynamic Allocation I segue una strategia d'investimento dinamica e quindi non presenta una composizione statica del patrimonio. Se il patrimonio subisce delle perdite, gli investimenti di rischio vengono ridotti allo scopo di limitare le perdite stesse e le posizioni patrimoniali finalizzate al mantenimento del capitale vengono aumentate. In questo modo vengono evitate gravi perdite sul patrimonio d'investimento. Se i mercati azionari si mantengono in crescita sul lungo periodo, è possibile raggiungere incrementi dei corsi superiori alla media. Le posizioni del patrimonio orientate al mantenimento del capitale sono soprattutto gli investimenti in titoli a tasso fisso con ridotte fluttuazioni di valore e liquidità. Gli investimenti di rischio comprendono ad esempio investimenti in fondi azionari, immobili e altri titoli con alto potenziale di rendimento e fluttuazioni di valore più accentuate.

1.5 Gruppo d'investimento LPP Mix Perspectiva Choice

Il prodotto di previdenza LPP Mix Perspectiva Choice investe in modo ampiamente diversificato nei mercati finanziari mondiali. In primo piano si trovano investimenti in azioni svizzere, immobili, obbligazioni e investimenti alternativi. Con una quota azionaria strategica del 35% (totale azioni Svizzera e azioni estero), il prodotto è moderatamente orientato alla crescita.

2. Procedura per definire l'assegnazione e la ponderazione delle categorie d'investimento

La scelta degli investimenti avviene nel rispetto delle direttive in materia d'investimento riportate nell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).

3. Investimenti ammessi e limitazioni specifiche per il debitore

Per la ponderazione delle categorie di investimento valgono le seguenti limitazioni delle categorie.

Regolamento d'investimento

per casse di previdenza di Baloise Perspective Fondazione collettiva LPP con investimento patrimoniale proprio

a. Limitazioni delle categorie

	LPP Mix 15 Plus I	LPP Mix 25 Plus I	LPP Mix 40 Plus I	LPP Mix Dynamic Alloca- tion 0-40 I	LPP Mix Per- spective Choice
Totale obbligazioni	85%	75%	65%	100%	47%
Totale azioni	20%	35%	50%	40%	43%
Totale immobili	25%	25%	25%	30%	30%

b. Limitazioni debitore

È consentito investire al massimo il 5% del gruppo d'investimento in titoli della stessa società e/o il 10% presso lo stesso debitore. Si ammettono eccezioni per crediti nei confronti della Confederazione e crediti nei confronti di istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie; per tali titoli si applica il limite massimo del 100% e/o del 50%. Gli investimenti in immobili non possono superare, per ogni immobile, il 5% del patrimonio totale.

c. Investimenti presso il datore di lavoro

Se i gruppi d'investimento della fondazione d'investimento, definiti nell'allegato III, investono in un'azienda affiliata alla fondazione, gli investimenti non garantiti e le partecipazioni all'azienda affiliata non possono eccedere complessivamente il 5% del patrimonio del gruppo d'investimento. Inoltre, i crediti per i contributi non ancora versati di un'azienda affiliata non possono eccedere il 5% del patrimonio delle casse investite.

d. Securities lending

È ammesso il security lending. Ad ogni mutuatario o intermediario può essere prestato al massimo il 10% di un gruppo d'investimento. Le norme della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale e i rispettivi decreti di attuazione si applicano analogamente (art. 55 cpv. 1 lett. A LICol, art. 76 OICol e art. 1 segg. OICol-FINMA nonché art. 53 cpv. 6 OPP 2).

4. Coordinate bancarie e postali

- Banca Baloise SA, Soletta
- PostFinance SA, Berna

La fondazione si riserva il diritto di aprire altri conti presso banche svizzere.

Regolamento d'investimento

per casse di previdenza di Baloise Perspectiva Fondazione collettiva LPP con investimento patrimoniale proprio

Allegato II

Valido dal 1° gennaio 2023

Condizioni quadro per le strategie di investimento nella famiglia di prodotto LPP Mix in base alle direttive in materia d'investimento della Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali di istituzioni di previdenza (stato 2023)

1. Ponderazione neutra delle categorie d'investimento dei gruppi d'investimento LPP Mix 15 Plus I, LPP Mix 25 Plus I, LPP Mix 40 Plus I

Categorie d'investimento	LPP Mix 15 Plus I		LPP Mix 25 Plus I		LPP Mix 40 Plus I		LPP Mix Perspectiva Choice					
	Ponderazione ¹		Ponderazione ¹		Ponderazione ¹		Ponderazione ¹					
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.				
Obbligazioni in CHF	55%	35%	70%	45%	25%	60%	30%	10%	45%	20%	16%	28%
Obbligazioni in valuta estera	15%	0%	35%	15%	0%	35%	15%	0%	35%	10%	5%	19%
Azioni Svizzera	10%	0%	20%	15%	0%	25%	25%	0%	35%	17%	11%	20%
Azioni estero	5%	0%	10%	10%	0%	20%	15%	0%	25%	18%	9%	23%
Investimenti alternativi ai sensi dell'art. 53 OPP 2	0%	0%	5%	0%	0%	7%	0%	0%	10%	6%	0%	15%
Immobili Svizzera	15%	0%	25%	15%	0%	25%	15%	0%	25%	21%	12%	7%
Immobili estero	0%	0%	5%	0%	0%	5%	0%	0%	5%	0%	0%	5%
Ipoteche										5%	0%	10%
Liquidità in CHF/valuta estera	0%	0%	5%	0%	0%	5%	0%	0%	5%	1%	0%	15%
Investimenti in infrastrutture	0%	0%	5%	0%	0%	5%	0%	0%	5%	2%	0%	6%
Totale	100%			100%			100%			100%		

¹ Nello sfruttamento dei margini strategici valgono in forma cumulativa le limitazioni delle categorie di cui all'allegato I, cifra 3 lett. a.

Regolamento d'investimento

per casse di previdenza di Baloise Perspectiva Fondazione collettiva LPP con investimento patrimoniale proprio

Allegato III

Valido dal 1° gennaio 2021

1. Gruppi d'investimento disponibili

Sono disponibili i seguenti gruppi d'investimento della Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali di istituzioni di previdenza (BAP) (l'aggiunta "I" al nome sta per "tranche istituzionale"):

- LPP Mix 15 Plus I,
- LPP Mix 25 Plus I,
- LPP Mix 40 Plus I,
- LPP Mix Dynamic Allocation 0-40 I,
- LPP Mix Perspectiva Choice

Secondo la cifra 5.2.2 del regolamento d'investimento, gli investimenti avvengono esclusivamente nei gruppi d'investimento indicati.

2. Diritti di voto

La Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali di istituzioni di previdenza non prevede (secondo l'ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa) che i propri investitori possano avvalersi di diritti di voto.